



# COMUNE DI SCHIGNANO

PROVINCIA DI COMO

Servizio di **POLIZIA LOCALE**

Via Giobbi Domenico, 42 - 22020 Schignano (CO)

[www.comune.schignano.co.it](http://www.comune.schignano.co.it)

Tel. 031 819603 – Fax 031 819717

mail: [polizialocale@comune.schignano.co.it](mailto:polizialocale@comune.schignano.co.it)

pec: [comune.schignano@pec.provincia.como.it](mailto:comune.schignano@pec.provincia.como.it)

## Ufficio SUAP ( Sportello Unico per le Attività Produttive) **A V V I S O**

### Ai proprietari di immobili ceduti per case ed appartamenti per vacanza

La Legge regionale n.15/2007 che riuniva le disposizioni di legge in materia di turismo riguardanti, fra l'altro, le attività ricettive alberghiere e non alberghiere, **è stata abrogata e sostituita** dalla **Legge Regionale 27/2015** inerente le politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo. All'Art.18 comma 4 la Legge prevede quali siano le diverse forme di strutture turistiche non alberghiere:

*4. Le strutture ricettive non alberghiere si distinguono in:*

*a) case per ferie; b) ostelli per la gioventù; c) foresterie lombarde; d) locande; e) case e appartamenti per vacanze; f) bed & breakfast; g) rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi; h) aziende ricettive all'aria aperta.*

In particolare, l'Art.26 definisce le caratteristiche delle case ed appartamenti per vacanze

*Art. 26 (Definizione e caratteristiche funzionali di case e appartamenti per vacanze)*

*1. Sono definite case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.*

*2. Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:*

*a) in forma imprenditoriale;*

*b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale.*

*3. Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.*

Pertanto, per le attività di cui sopra, riguardanti più di tre unità abitative vige l'obbligo di gestione in forma imprenditoriale (apertura P.I. e invio SCIA attraverso il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)); diversamente, per gli utenti che possiedono non più di tre unità immobiliari, l'ufficio SUAP ha predisposto un modello per i proprietari di unità immobiliari che vengono affittate a settimane o stagioni, al fine di dichiarare annualmente quali sono le case a disposizione e che uso se ne fa. Corre l'obbligo di segnalare che, la legge Regionale 27/2015 ha introdotto un altro importante adempimento; vige l'Art.38 comma 8 prevede l'obbligo di segnalare i flussi turistici all'autorità competente in materia di pubblica sicurezza (Questura). Pertanto sarà necessario autenticarsi al Portale degli alloggiati predisposto dalla Questura.

Art. 38

8. *Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici secondo le indicazioni regionali e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.*

**Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella suddetta Legge regionale, comporta l'irrogazione delle sanzioni previste all'Art. 39**

*Art. 39 (Vigilanza e sanzioni di competenza del comune)*

1. *Chiunque intraprende un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, e all'articolo 19, comma 5, senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000.*

2. *Chiunque esercita un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera in mancanza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000.*

3. *Chiunque esercita l'attività di gestore dei rifugi senza avere ottemperato all'obbligo formativo di cui all'articolo 33, comma 3, e non possedendo alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 33, comma 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.*

4. *In caso di reiterate violazioni, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione non superiore a tre mesi o la cessazione dell'attività.*

*-.....omissis.....-*

La modulistica per la comunicazione al Comune delle case e degli appartamenti ceduti per vacanza nonché il modulo per la richiesta delle credenziali d'accesso alla Questura per la comunicazione dei flussi turistici, sono disponibili nell'area Polizia Locale del sito istituzionale.

Schignano, lì 23 giugno 2016

Il Responsabile SUAP - Schignano

APL - Rag. Galli Marco